

Quale compromesso?

Le nuove proposte di Direttive europee hanno aperto una stagione di discussioni e inevitabili compromessi.

Non si era ancora cominciato a discutere dell'estensione della Direttiva europea del risparmio a tutta una serie di persone giuridiche e trust i quali, secondo autorevoli studi, avrebbero permesso fin dalla sua entrata in vigore di aggirare il pagamento delle ritenute obbligatorie, che l'infaticabile Commissione europea ha adottato il 2 febbraio due proposte di nuove Direttive (in anticipo sul Carnevale, quando, si sa, ogni scherzo vale!) che dovrebbero potenziare ed affinare le procedure di mutua assistenza reciproca fra le Amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri al fine di poter meglio dare la caccia ai grandi evasori fiscali transfrontalieri.

Del resto, alla luce della crisi economica globale e della necessità di finanziare dei deficit nazionali in costante aumento e una massa di debito pubblico esplosiva, questi tentativi sono quasi un atto politicamente dovuto, anche se rischiano di destabilizzare il sistema e di far defluire capitali ed investimenti dall'Unione europea verso il Medio ed Estremo Oriente.

Entrando nel merito delle proposte di Direttive, si tratta della ripresa della formulazione modificata dal Comitato Fiscale dell'Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) il 23.7.2004, della clausola antielusiva dell'art. 26 del Modello di Convenzione contro la doppia imposizione (nel seguito Cdi), riguardante lo scambio di informazioni fra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, al fine di poter facilitare il compito dei controllori fiscali nell'individuazione di comportamenti sanzionabili.

La modifica dell'articolo summenzionato nelle Cdi esistenti, oppure la sua introduzione nelle nuove Cdi, sovverte il principio, finora applicato, del limite generale in virtù del quale non è possibile per un'Amministrazione fiscale fornire a quella di un altro Paese delle informazioni a cui essa stessa non ha accesso in virtù di una legge interna o di norme di ordine

pubblico che tutelino il segreto professionale (per esempio nel settore bancario).

L'art. 17 della Proposta di Direttiva del Consiglio Com/2009/29 prevede, invece, al paragrafo 2, che le limitazioni allo scambio di informazioni per motivi legati al fatto che l'Amministrazione fiscale del Paese a cui viene inviata la richiesta non possiede l'informazione, perché contraria alla propria legislazione interna o per motivi di ordine pubblico o perché trattasi di segreti, commerciali, industriali e professionali, possono essere opposti in nes-

“ Solo una fiscalità dell'Unione organizzata su tre livelli (come il sistema svizzero e statunitense) e la creazione di un'entità federale di controllo con poteri investigativi e sanzionatori, sul modello dell'Internal Revenue Service negli Usa, costituirebbero una risposta efficace all'evasione fiscale comunitaria ”

sun caso per il semplice motivo che il dato stesso “è detenuto da una banca, un'altra istituzione finanziaria, prestanome o persona che interviene come agente o in qualità di fiduciario o perché legata agli interessi proprietari di una persona” (libera traduzione dell'Autore).

Un altro punto che merita di essere evidenziato riguarda l'art. 10 della medesima proposta, che prevede la possibilità, per i funzionari dell'Amministrazione fiscale del Paese che richiede le infor-



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano
www.cinfigs.com

mazioni, di entrare fisicamente negli uffici dell'autorità amministrativa del Paese ricevente per partecipare allo svolgimento delle indagini.

Ricordando che in alcuni Paesi (quali l'Italia con la Guardia di Finanza) questi funzionari possono avere anche uno status militare, le problematiche pratiche di attuazione di questa disposizione non sono di poco conto.

È doveroso puntualizzare che si tratta solo di un progetto che richiede l'unanimità dei 27 Paesi membri dell'Unione per essere approvato e diventare una Direttiva.

Quest'ultima necessiterà poi di un ulteriore processo di ratifica da parte dei singoli Parlamenti nazionali, soprattutto in quei Paesi (come l'Austria) in cui il segreto bancario e professionale è costituzionalmente garantito.

L'Austria, infatti, ha già reagito in maniera negativa affermando che non può certo sacrificare la sua industria bancaria e finanziaria (già in crisi per ben altri e più seri motivi) a favore dei concorrenti vicini (Svizzera e Liechtenstein) e lontani (Singapore).

Dal canto suo, il Primo Ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker, anche conosciuto come Mister Euro per la sua brillante presidenza dell'Eurogruppo (centro di coordinamento che riunisce i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri che hanno adottato l'Euro; si tratta di una riunione informale che si svolge alla vigilia di un Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze, detto 'Ecofin', e permette di discutere di questioni legate all'Unione Economica e Mo-

netaria), ha ribadito che il dibattito non sarà drammatico e che il Lussemburgo è pronto a parteciparvi come in altri negoziati sulla tassazione e a raggiungere un compromesso.

In fondo i più smalzati commentatori potrebbero arguire che non si tratta di niente di nuovo sotto il sole, visti i quasi 20 anni di tentativi fatti in questa direzione (le prime proposte risalgono al 1985 da parte dell'indimenticabile Commissario europeo Christiane Scrivener), ma l'interrogativo che ci si deve porre è: quale compromesso è possibile raggiungere di fronte ad una norma così chiara e cristallina?

Nella Direttiva sul risparmio l'opzione fra ritenuta e scambio di informazioni era un valido compromesso fra mantenimento del segreto bancario ed equità fiscale fra i contribuenti europei (anche se fra i vari 'Considerando' della Direttiva uno recitava chiaramente che la conclusione di questo processo avrebbe dovuto portare all'abolizione del segreto bancario).

Non dimentichiamo, peraltro, che il sistema di scambio automatico di informazioni, come prevedibile, non si è poi rivelato così efficace a causa della mole enorme di dati, dell'impreparazione ed inefficienza (voluta o in buona fede) di alcune Amministrazioni fiscali e dell'insufficienza dei controlli.

In pratica, un Mario Rossi residente e cittadino italiano che apre simultaneamente dei conti bancari (che 'dimentica' di dichiarare in Italia) presso una banca austriaca e un istituto di un Paese che ha aderito allo scambio automatico di informazioni, a fronte di una sicura ritenuta prelevata dall'Austria, forse non sarà segnalato all'Autorità italiana da quella dell'altro Stato se non con forte ritardo o in maniera imprecisa e incompleta e i suoi dati potrebbero perdersi nel 'mare magnum' delle segnalazioni e risultare di dubbio utilizzo per i verificatori fiscali.

In realtà, la proposta di Direttiva summenzionata non si prefigge di dare la caccia ai capitali o di tassarli alla fonte opportunamente, ma di individuare i redditi transfrontalieri che danno origine ai capitali stessi.

Ancora una volta il fenomeno della globalizzazione economica ha dato il via ad una serie di processi economici paralleli di commercio internazionale che non sono più necessariamente legati alla residenza,

nazionalità o localizzazione degli attori economici.

Con maggiore frequenza gli imprenditori del settore industriale e dei servizi si trasformano in commercianti e/o mediatori internazionali degli stessi, eseguendo transazioni che non coinvolgono direttamente il loro Paese di residenza fiscale e i cui proventi sono versati su conti presso banche situate in Stati che hanno un forte segreto bancario.

Il pagamento di una ritenuta del 15% non scoraggia questi imprenditori di fronte al risparmio fiscale che conseguono in termini di imposte dirette ed indirette che possiamo stimare nell'ordine del 15-20% (media Ocse), con punte che arrivano fino al 40-50% in alcuni casi.

Reputiamo, dunque, che sia su questi personaggi che si concentra l'attenzione della Commissione.

Da qui la necessità di permettere ispezioni in loco dei funzionari dello Stato richiedente (che 'conoscono bene i loro polli') e di abolire ogni qualsivoglia forma di anonimato bancario, fiduciario e professionale in genere in grado di proteggere l'attività lecita, ma non dichiarata fiscalmente, di questi imprenditori globalizzati.

Se questo è l'obiettivo reale, risulta difficile ipotizzare una qualsiasi forma di compromesso, se non soltanto relativo alla natura del reato.


Sarebbero quindi incluse solo tutte le tipologie di frode (ma non di semplice evasione o non dichiarazione) relative alle imposte dirette ed ai contributi sociali (poiché per l'Iva e le accise esistono già delle normative precise) con delle enormi difficoltà definitorie, non essendo queste armonizzate a livello comunitario come quelle indirette e doganali.

Riteniamo pertanto che la caccia agli evasori all'interno dell'Unione europea non possa prescindere da un preventivo processo di armonizzazione fiscale serio e preciso.

Solo una fiscalità dell'Unione organizzata su tre livelli (come il sistema svizzero e statunitense) e la creazione di un'entità federale di controllo con poteri investigativi e sanzionatori, sul modello dell'Internal Revenue Service negli Usa, costituirebbero una risposta efficace all'evasione fiscale comunitaria. eccato che potrebbero volerci decine o centinaia di anni prima di arrivare a tal punto (basta aspettare pazientemente!)...

lo voglio 100.
In qualità di clienti commerciali, chiamate con la flatrate business mobile. In tutta la Svizzera, a una tariffa forfetaria di CHF 100.- al mese.

www.sunrise.ch/
business-flatrate



Business Sunrise